



Autorità per l'energia elettrica il gas naturale ed il sistema idrico

Direzione Mercati

Direzione Infrastrutture

OSSERVAZIONI CONFINDUSTRIA

al documento per la consultazione 644/2014/R/EEL

**Completamento del quadro definitorio in materia di reti elettriche e regolazione
transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione,
dispacciamento e vendita nel caso di reti elettriche private (RIU e Altre Reti Private)**

Orientamenti finali

Osservazioni generali

Si esprime preoccupazione per la possibile espansione delle configurazioni Reti Interne di Utenza (RIU) non industriali che rischia di compromettere il delicato equilibrio tra sistemi efficienti di utenza (SEU), sistemi equiparati ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) e RIU faticosamente raggiunto a livello confindustriale. Si ritiene pertanto assolutamente necessario implementare la regolazione necessaria ad evitare proliferazioni indiscriminate delle RIU per non snaturare la caratterizzazione della RIU come strumento di rafforzamento della competitività del settore industriale.

Si ritiene inoltre che, dato l'impatto rilevante su realtà economico-industriali complesse e molto rilevanti per il tessuto industriale italiano, la regolazione dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), ovvero delle RIU e delle altre Reti Private, vada attentamente valutata anche sotto il profilo degli impatti reali sui soggetti coinvolti oltre che sotto il profilo della necessità di applicazione di regole omogenee con quelle previste per la generalità degli utenti.

Il documento in esame introduce elementi di novità che destano forte preoccupazione per l'impatto rilevante intermini economici ed operativi. Si fa riferimento in particolare:

- all'applicazione integrale degli oneri di dispacciamento ai soggetti industriali connessi alle RIU, senza operare alcuna distinzione rispetto ai clienti connessi alla rete pubblica;
- all'introduzione di obblighi e oneri gravosi, anche dal punto di vista informativo, per gli attuali Gestori delle Reti che verrebbero equiparati ai distributori concessionari.

I citati oneri, se rapportati alla data del 1° gennaio 2016, indicata da AEEGSI, appaiono eccessivi e potenzialmente lesivi degli attuali equilibri economici delle attività industriali in oggetto.

Con riferimento invece agli obblighi posti in capo ai Gestori delle RIU, è necessario determinare con attenzione la rispondenza delle previsioni della consultazione alle effettive esigenze tecniche.

Per quanto riguarda invece la definizione delle modalità di fornitura del servizio di dispacciamento alle singole unità connesse alla RIU, occorre valutare attentamente le specificità della particolare realtà tecnico-economica rappresentata dalle RIU e gli impatti che si genererebbero su attività già esposte a crescenti pressioni competitive. In particolare, si ritiene che tale riforma debba trovare una collocazione corretta nel dibattito già avviato da AEEGSI circa la revisione del servizio di dispacciamento.

In ogni caso, è necessario prevedere adeguati strumenti di gradualità nell'applicazione di nuovi oneri a tutela degli investimenti e delle scelte gestionali già effettuate dagli operatori facendo affidamento sulla stabilità del contesto normativo e regolatorio di riferimento.

Si evidenzia inoltre che il contesto normativo relativo alle RIU, dalla pubblicazione della Legge 99/09, ha subito un mutamento determinante con l'entrata in vigore del DL 91/14, che ha introdotto nuovi oneri sull'energia prodotta e consumata all'interno delle RIU stesse (5% degli oneri di sistema pagati sull'equivalente prelievo da rete pubblica dell'energia). Ne segue che, sebbene la Legge 99/09 prevede che gli oneri di dispacciamento devono essere applicati sull'energia consumata dagli utenti connessi alla RIU - e non su quella prelevata dal punto di connessione con la rete pubblica- e sebbene quindi l'AEEGSI si attenga nella consultazione ai vincoli stabiliti dalla norma primaria nella regolazione dell'applicazione di tali costi, questi ultimi sarebbero oggi applicati su un'imponibile di energia già gravato dai nuovi oneri sull'autoconsumo di cui al DL 91/14.

Tale duplice imposizione (dispacciamento + 5% degli oneri di sistema), non prevista ai tempi della pubblicazione della Legge 99/09, penalizzerebbe oggi le RIU eccessivamente sotto il profilo dei costi, tenuto conto inoltre che gli oneri di dispacciamento hanno raggiunto una notevole entità.

Inoltre si segnala come AEEGSI proponga l'applicazione alle singole unità interne alla RIU le medesime regole di dispacciamento vigenti per gli utenti della rete pubblica, sebbene la Legge 99/09 rimandi unicamente alla definizione di specifiche modalità di fornitura di tale servizio nel caso delle RIU.

Sarebbe inoltre necessario prima di procedere al completamento del quadro definitorio in materia di Reti Elettriche, nonché in merito alla regolazione transitoria dei SDC ovvero delle RIU e delle altre Reti Private, avere un quadro organico completo, attraverso la conclusione delle procedure per il riconoscimento della qualifica SEU-SESEU (portale GSE non ancora operativo) che è di notevole interesse per alcuni siti al fine di definire in modo chiaro la propria classificazione. Vi possono essere infatti situazioni di configurazioni aziendali limite che non è possibile collocare fino alla completa definizione delle regole.

Osservazioni sugli spunti posti in consultazione

S1.- S4.

Ai sensi del D.Lgs. 93/11 che ha recepito la direttiva 2009/72/CE, le RIU sono considerate come sottoinsieme della più generale definizione di SDC e pertanto sarebbero sottoposte all'obbligo di connessione di terzi nei confronti di tutti quei soggetti che ricadono nell'ambito dei soggetti connettabili ad un determinato SDC. Con riferimento a quanto affermato nel capitolo I.1 in merito all'opportunità "che al gestore sia riconosciuta una sub-concessione di distribuzione dal concessionario territorialmente competente", non si rileva alcun fondamento giuridico-normativo a sostegno di tale soluzione trattandosi di reti di natura privatistica. Le RIU dovrebbero invece essere considerate come reti non sottoposte all'obbligo di connessione di terzi come previsto dall'art. 33, comma,1 della Legge 99/09.

Inoltre le RIU dovrebbero essere considerate come sistemi che evolvono secondo le esigenze di riassetto societari e funzionali delle realtà industriali che le ospitano (e.g. modifiche a impianti o reti, etc) e quindi dovranno essere possibili modifiche nell'ambito dei vincoli esistenti (ci si riferisce in particolare alle particelle catastali originarie, e alla realizzazione di sinergie operative industriali con l'attività della RIU esistente).

Si concorda con la scelta dell'AEEGSI di esentare i gestori delle RIU, in qualità di soggetti sub-concessionari delle imprese di distribuzione, dagli obblighi di unbundling richiesti alle imprese di distribuzione che operano nelle reti pubbliche e in generale si richiederà che gli adempimenti in capo ai gestori delle RIU siano il meno onerosi possibile, in considerazione della non assimilabilità agli altri soggetti che hanno obblighi di unbundling.

S5.- S6.

Con riferimento all'obbligo, nell'ambito degli SDC, di garantire il libero accesso al sistema elettrico, ed ai relativi servizi, agli utenti ad essi connessi, si ravvisa la necessità che, nel caso delle RIU,

l'Autorità specifichi per quali dei servizi del sistema elettrico viene garantita la compatibilità dell'accesso ai medesimi col mantenimento delle agevolazioni previste per le RIU (con particolare riferimento al servizio di interrompibilità), auspicando che tale compatibilità non venga riconosciuta esclusivamente nei casi in cui esistano evidenti cause ostative di natura tecnica e/o tariffaria.

L'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione, degli oneri di sistema e delle perdite ai consumatori delle RIU deve essere fatta con riferimento al livello di tensione del punto di connessione della RIU con la rete pubblica e non al livello di tensione delle connessioni interne tra le utenze della RIU e la RIU stessa;

Nel caso in cui una RIU sia priva di produzione interna (RIU esclusivamente in prelievo dalla rete pubblica) l'applicazione dei costi di trasmissione, distribuzione e degli oneri di sistema deve essere applicata esclusivamente al punto di connessione alla rete pubblica, sul livello di tensione dello stesso, e non direttamente alle utenze presenti nella RIU, a meno delle ultime decisioni introdotte con la legge 116/14; mentre gli oneri di dispacciamento sono passanti e vanno calcolati sul consumo dei singoli utenti interni come forniti dal Gestore RIU. Lo sbilanciamento dovrà seguire la stessa regola e quindi essere applicato al punto di connessione tra la RIU e la rete pubblica.

Nel caso invece che la RIU abbia al proprio interno una produzione di energia che può essere \leq o $>$ del consumo della RIU e tale energia è dispacciata in toto o parzialmente all'interno della RIU, valgono per quanto riguarda i costi di trasmissione e distribuzione e degli oneri di sistema quanto detto al punto precedente. Per il dispacciamento esso può essere passante solamente per la quota relativa all'energia proveniente dall'esterno nei periodi quartiorari in cui esso avviene. I dati relativi al consumo per il dispacciamento passante saranno sempre forniti dal gestore RIU. Per lo sbilanciamento sui programmi di consumo/immissione valgono le regole esistenti in funzione del segno del flusso (se RIU in prelievo = consumatore o RIU in immissione = produttore).

Riguardo alla possibilità di realizzare un nuovo impianto di generazione elettrica nella RIU intendiamo che venga trattata come produzione interna l'elettricità in regime CAR Cogenerazione ad Alto Rendimento, l'elettricità generata dai recuperi di energia termica, meccanica o da fonte rinnovabile, dove la condizione per il riconoscimento dell'assetto cogenerativo ad alto rendimento è quella riportata nell'Allegato III (punto 2a) del D.Lgs. 20/2007 e fa riferimento esclusivamente all'indice del risparmio energetico (PES) per il quale è richiesto un valore superiore al 10%.

All'interno delle RIU potrebbero per semplicità di gestione non essere distinte le perdite di rete pertanto i consumi si riferiscono al punto di interconnessione, diminuiti di una percentuale fissa pari allo 0,30%.

S7.- S8.

In merito all'obbligo di messa a disposizione di una rete elettrica privata per l'erogazione del pubblico servizio, non si condivide la previsione di un obbligo indistinto per tutte le RIU: si ritiene, così come previsto dal DM 10/12/2010, che l'Autorità identifichi, valutando caso per caso sulla base di valutazioni tecniche oggettive, le RIU che possono essere sottoposte al suddetto obbligo.

Inoltre, riguardo a queste ultime, si chiede che sia fornita al più presto una cornice regolatoria chiara in cui siano indicate nel dettaglio tutte le condizioni tecnico-economiche

sulla base delle quali il gestore concessionario può usufruire delle reti per cui vige l'obbligo e individui gli oneri/adempimenti in capo al gestore delle RIU.

Per quanto riguarda le restanti RIU non individuate dall'Autorità, la messa a disposizione della rete deve essere lasciata alla libera negoziazione tra le parti.

Si ritiene inoltre che, qualora l'impresa distributrice ritenesse di assoggettare all'obbligo di messa a disposizione alcuni SDC rientranti in una delle categorie di cui sopra, devono essere opportunamente definite dall'Autorità, ad esempio nelle Convenzioni Tipo, le modalità di compensazione.

S9.

E' necessario che il quadro definitorio applicabile alle RIU venga attentamente ponderato alla luce degli assetti già esistenti, al fine di non ingenerare ulteriori incertezze, potenzialmente lesive degli interessi dei soggetti insediati. In particolare, si ritiene che:

- in riferimento alle RIU, si debba intendere come "utenza" l'insieme di tutti i punti di prelievo fisico allacciati ad ogni RIU nella titolarità del medesimo soggetto giuridico;
- sia necessaria una definizione più approfondita dei concetti di connessione diretta e indiretta, anche in relazione alla gestione di eventuali SSPC connessi alla rete privata.

Si chiede che l'Autorità chiarisca che le utenze connesse indirettamente alla rete pubblica tramite le RIU non possono e non devono essere destinatarie dei benefici tariffari previsti per le RIU.

S11.- S12.

Si riconosce la necessità di definire criteri univoci per impedire uno sviluppo "incontrollato" di tali realtà storiche e, in generale, si condivide l'impostazione indicata dall'Autorità pur ritenendo necessario introdurre alcuni correttivi. Ad esempio, si ritiene corretto prevedere che – a parziale integrazione del criterio geografico indicato – vengano riconosciute come riconducibili alla RIU tutte le particelle catastali che alla data di entrata in vigore della Legge 99/09 erano nella titolarità dei soggetti, ivi incluso il gestore della rete, già connessi alla RIU, senza la necessità di introdurre quanto previsto in relazione a successivi frazionamenti catastali. Appaiono altresì eccessivamente stringenti i requisiti previsti per la realizzazione di nuove unità, soprattutto nel caso di rifacimenti o riattivazioni di impianti già connessi in passato o di nuove unità già autorizzate e/o in corso di realizzazione.

Si ritengono acquisiti, e pertanto da esplicitare nella delibera che seguirà il DCO, i seguenti due principi:

1. l'energia prodotta e/o consumata dalle unità di produzione e/o consumo, nuove od oggetto di rifacimento, connesse alla RIU esistente e che soddisfano il criterio di confinamento proposto nel DCO ha diritto alle agevolazioni già previste per la RIU esistente;
2. la connessione alla RIU esistente di nuove unità di produzione e/o consumo in modalità non conforme al criterio di confinamento proposto nel DCO non fa venir meno

l'agevolazione alla RIU esistente, bensì comporterà l'inapplicabilità dell'agevolazione medesima alla sola energia prodotta e/o consumata dalle suddette nuove unità.

Qualora una RIU sia localizzata in aree individuate come Aree di Crisi Industriale Complessa (DL 22 giugno 2012, n°83) e per le quali esista uno specifico Accordo di Programma ratificato dal MSE dovrebbe essere possibile variare le RIU, in deroga a quanto stabilito dalla regolazione vigente, anche includendo nuovi stabilimenti produttivi e o produzioni di energia, non inclusi precedentemente nelle RIU purché preesistenti alla Legge 99/09 e adiacenti alla RIU modificando così l'estensione originaria della RIU al tempo del Censimento del 2009.

Quanto stabilito nel par. II.5, alla lettera c) (pag. 34 del dco) implica per *le nuove unità di produzione e quelle esistenti al 15/08/2009 interessate da potenziamento, rifacimento, dismissione e riattivazione* il rispetto dei *requisiti di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 e di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 e sue successive modifiche e integrazioni*, implicherebbe che, alla sopra citata data, per esse *dovrebbero essere stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente*. Viene quindi stabilito il rispetto di tale requisito per beneficiare delle agevolazioni RIU sull'energia prodotta dalle suddette unità di produzione, in aggiunta al rispetto del criterio di confinamento prospettato. Tale nuovo requisito risulta di fatto impossibile da rispettare e pertanto non consentirebbe nessuna forma di riqualificazione, sviluppo o ridimensionamento della RIU esistente. Se ne richiede pertanto l'eliminazione, considerato inoltre che si potrebbe configurare l'esercizio di un potere di intervento su una norma primaria che sembra andare oltre le competenze dell'Autorità.

Si ritiene debba essere assicurata la possibilità che in una RIU possano nel tempo modificarsi i soggetti titolari delle unità di produzione e/o i soggetti titolari delle unità di consumo e/o il soggetto gestore della RIU, rispetto a quelli che caratterizzavano la RIU alla data di entrata in vigore della delibera AEEGSI di inserimento della rete nell'elenco delle RIU.

Non si condivide la nota 29 riportata a pagina 34, in merito alla definizione di assetto cogenerativo ad alto rendimento, in base alla quale si ritiene che l'assetto cogenerativo ad alto rendimento debba essere verificato secondo le medesime modalità vigenti nel caso dei SESEU previste dalla delibera 578/2013 secondo la quale un impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento è un impianto di produzione che rispetta le condizioni di cui al decreto legislativo 20/07 e al decreto 4 agosto 2011 e per il quale la grandezza ECHP (Energia da cogenerazione), definita dai medesimi decreti, è risultata nell'anno n-1, superiore o pari alla metà della produzione totale lorda di energia elettrica. In virtù anche della recente sentenza del TAR Lombardia n. 02347/2014 che ha abolito la Delibera AEEG 181/11 nella parte in cui l'Autorità limita la possibilità per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento di poter accedere al beneficio della priorità di dispacciamento attribuendolo ai soli impianti con ECHP superiore al 50% dell'energia complessivamente prodotta dall'impianto, la condizione per il riconoscimento dell'assetto cogenerativo ad alto rendimento è quella riportata nell'Allegato III (punto 2a) del D. Lgs. 20/2007 e fa riferimento esclusivamente all'indice del risparmio energetico (PES) per il quale è richiesto un valore superiore al 10%.

Tra l'altro tale indicatore, esprimendo il risparmio relativo di energia primaria realizzabile da un impianto di cogenerazione rispetto ad impianti separati per la produzione di energia termica ed energia elettrica, è quello che riesce meglio a quantificare i benefici ambientali dovuti alla cogenerazione.

Si segnala, inoltre, che il riferimento alla documentazione presentata in sede di primo riconoscimento della qualifica RIU potrebbe generare criticità in termini di equità ed omogeneità di trattamento verso i clienti e i gestori, alla luce del fatto che tale primo riconoscimento è avvenuto sulla base di documentazioni e procedure non standardizzate.

Si ritiene, infine, opportuno chiarire maggiormente il contenuto della definizione di “cliente connettibile”, includendo in esso, qualora rilevante, anche tutte le utenze od attività connesse a piani di rilancio, reindustrializzazione, sviluppo o recupero dei siti, oltre che alla fornitura di servizi di sito condivisi. Inoltre, non è chiaro a chi spetti la valutazione delle caratteristiche di “connettibilità” dei clienti.

S15.

Si condivide la proposta di fissare un limite temporale entro il quale consentire ai soggetti interessati di presentare la richiesta di valutazione della propria rete al fine di essere considerata RIU. Riguardo alla data del suddetto limite temporale, occorre considerare che potrebbero esserci particolari situazioni che potrebbero richiedere tempi più lunghi rispetto alla data proposta dall'Autorità. Si propone pertanto di prevedere un limite temporale che necessariamente deve essere fissato in funzione della data di pubblicazione della delibera: in particolare si ritiene congruo che la richiesta di valutazione della rete privata debba avvenire entro minimo un biennio dalla data di pubblicazione della delibera medesima.

S16.

Si ritiene necessario che l'AEEGSI fornisca indicazioni più precise sui criteri di individuazione del soggetto gestore della RIU e/o del suo mandatario (in qualità di soggetti sottoposti ai relativi pesanti nuovi obblighi/adempimenti previsti dal documento di consultazione) nei casi di RIU di proprietà di un soggetto industriale in cui un terzo (es. una ESCO) assuma, in forza di un contratto di appalto di servizi, la gestione delle medesime e, nell'elenco delle RIU pubblicato da AEEGSI, compaia invece attualmente il soggetto industriale e non la ESCO.

S21.

Si ritengono eccessivi gli obblighi e le responsabilità poste in capo al gestore del SDC, soprattutto per quanto riguarda la verifica, nel caso utenze già connesse al SDC, del rispetto delle regole tecniche di connessione valide per la rete pubblica e delle correlate delibere dell'Autorità. In generale, infatti, si ritiene che a tali fini debba essere preso in considerazione unicamente il punto di connessione del SDC con la rete pubblica il quale deve invece rispettare obbligatoriamente tali regole.

S22.

Come già sottolineato, i SDC sono sistemi complessi e non omogenei dal punto di vista tecnico, in particolare per quanto riguarda l'attività di misura dell'energia elettrica prelevata dai soggetti connessi agli stessi. Appare pertanto necessario, innanzitutto, che sia concesso un sufficiente periodo di tempo per l'adeguamento dei sistemi di misura, da definire sulla base di informazioni specifiche fornite dai gestori delle RIU. Inoltre, anche per minimizzare gli oneri di tale adeguamento, si ritiene necessario semplificare gli elementi di regolazione vigente che il gestore del SDC deve applicare ai fini dell'erogazione del servizio di misura: in particolare, ci si riferisce alla caratteristiche degli strumenti che rilevano i prelevi in BT, che dovrebbero essere analoghe a quelle previste per gli strumenti a tensione più elevata, ai limiti temporali per la messa a disposizione delle misure, alla necessità di procedere ad attività di profilazione.

S24.

Si condivide la possibilità prevista per il Gestore di definire le condizioni tecnico-economiche di utilizzo delle proprie reti e dei servizi ad esse afferenti a fronte della non inclusione nei meccanismi di perequazione generale.

Gli adempimenti in capo ai gestori delle RIU devono essere il più contenuti possibile in modo da favorire, in relazione alle realtà specifiche di tale tipologie di reti, un limitato carico di costi da distribuire agli utenti delle RIU

Nel caso di nuove iniziative, in particolare per la produzione di energia, che richiedono il coinvolgimento del Distributore locale e il suo assenso, occorre precisare che tale assenso possa essere condizionato solo dalla verifica della fattibilità tecnica.

S27.

Si ritiene che, dato il rilievo tecnico ed economico del tema, la definizione delle modalità di accesso al servizio di dispacciamento per i clienti interni agli SDC debba essere oggetto di uno specifico approfondimento – nell'ambito ad esempio dei processi di revisione organica del dispacciamento e di assessment complessivo del mercato elettrico – che sia improntato a criteri di gradualità, corretta attribuzione dei costi e salvaguardia degli assetti economici esistenti.

In ogni caso, si ritiene che l'accesso al servizio di dispacciamento debba considerare le caratteristiche impiantistiche e di sistema presenti nelle RIU e non essere equiparato semplicemente alla regolazione vigente per gli utenti della rete pubblica. In particolare per le RIU che sviluppano prevalentemente, in base alle proprie peculiarità impiantistiche, configurazioni sostanzialmente in isola dei servizi elettrici, e che ricorrono quindi solo marginalmente ai servizi di connessione e di dispacciamento forniti dalla rete pubblica, dovrebbero essere previsti meccanismi di contribuzione che tengano conto dei soli servizi di dispacciamento effettivamente erogati dal sistema.

S30-31

Si ritiene inoltre necessario completare la regolazione relativamente al capitolo rimborso oneri di sistema (art. 39) per le utenze energivore connesse all'interno delle RIU. In particolare si ritiene che tale attività debba essere svolta dal Gestore della RIU nei confronti della CCSE.

S32

Si concorda con l'applicazione della nuova regolazione sulle RIU a partire dal primo gennaio 2015.